

## REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018

### REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

#### Relazione

##### 1. Il quadro normativo europeo e nazionale

Il presente Regolamento, emanato ai sensi del Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private (CAP), disciplina in maniera unitaria l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa svolta in conformità a quanto disposto dall'articolo 106 del CAP.

La revisione e razionalizzazione delle disposizioni di settore, contenute nei Regolamenti ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 34 del 19 marzo 2010, nonché nei Regolamenti IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 e n. 8 del 3 marzo 2015, trae origine dalle novità introdotte dalla Direttiva (UE) n. 2016/97 - *Insurance Distribution Directive* (di seguito "IDD") in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che ha modificato il CAP conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017).

Il quadro normativo IDD è composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di applicazione nell'ordinamento nazionale:

- la Direttiva IDD, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/411 del 14 marzo 2018, recante l'obbligo per gli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa entro il 1° luglio 2018, nonché la previsione della data di applicazione entro il 1° ottobre 2018;
- le Linee Guida preparatorie in materia di *product oversight and governance* (POG), in relazione alle quali l'Istituto ha emanato la lettera al mercato del 4 settembre 2017;
- gli Atti Delegati di cui ai Regolamenti (UE) nn. 2017/2358 e 2017/2359, rispettivamente in materia di *POG* e *Insurance based investments products* (IBIPs), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale U.E. del 20 dicembre 2017, che integrano la IDD e sono direttamente applicabili negli Stati membri a decorrere dalla data di applicazione della Direttiva stessa (1° ottobre 2018);
- i Regolamenti esecutivi UE che definiscono standard tecnici di attuazione (ITS): allo stato attuale la Commissione europea ha emanato il Regolamento n. 2017/1469, che definisce il formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo danni, anch'esso direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 1° ottobre 2018. E' in corso di emanazione il Regolamento Delegato contenente le norme tecniche di regolamentazione per l'adeguamento periodico dei massimali minimi della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale e della capacità finanziaria degli intermediari, ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva.

## **2. Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.**

Con le disposizioni regolamentari in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa contenute nel presente Regolamento, si dà attuazione alla Direttiva IDD, completando in tal modo il quadro normativo implementato nella normativa primaria.

Il Regolamento non copre le disposizioni in materia di POG né quelle supplementari in materia di prodotti IBIPs, ferma restando l'applicabilità alla distribuzione di tutti i prodotti assicurativi, ivi inclusi gli IBIPs, delle regole generali di comportamento dettagliate nell'ambito del presente intervento regolamentare.

Sul punto si rammenta che, al fine di semplificare quanto più possibile il regime dei prodotti assicurativi nell'interesse primario del consumatore, il legislatore italiano, nel recepire la IDD, ha ricondotto tutti i prodotti assicurativi, inclusi gli IBIPs, alla disciplina del CAP.

Si ritiene che il regime applicabile alla POG e agli IBIPs a decorrere dal 1° ottobre 2018 sia definito in maniera chiara e compiuta dal CAP e dai Regolamenti Delegati della Commissione europea nn. 2017/2358 e 2017/2359.

Disposizioni specifiche in materia di POG e disposizioni supplementari in materia di IBIPs in attuazione dell'articolo 30-*decies* e dei Capi III-*bis* e III-*ter* del novellato CAP, potranno essere adottate in coordinamento con CONSOB come previsto dalla normativa primaria nazionale; esse saranno ovviamente precedute, oltre che dal coordinamento tra le Autorità, già avviato in uno spirito di massima collaborazione, anche dalle consuete forme di consultazione con il mercato.

Assieme al recepimento delle novità contenute nella IDD, il presente Regolamento intende anche razionalizzare il frammentato quadro vigente e incorporare esigenze di modernizzazione - anche per promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, tenendo conto, nel contempo, dei nuovi rischi ad esse associate - di semplificazione, nonché di maggiore fruibilità dell'impianto normativo, emerse nel tempo come istanze del mercato o come riflessioni autonome dell'Istituto.

In particolare, sono state riportate nel presente Regolamento - per le parti rimaste coerenti con il nuovo impianto normativo europeo e nazionale - le previsioni dei previgenti Regolamenti ISVAP nn. 5/2006 (intermediazione assicurativa e riassicurativa) e 34/2010 (promozione e collocamento a distanza di contratti assicurativi), nonché dei Regolamenti IVASS nn. 6/2014 (requisiti professionali degli intermediari) e 8/2015 (semplificazione delle procedure e adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazione, intermediari e clientela).

Le modifiche ai Regolamenti ISVAP nn. 9/2007 (uso di denominazione assicurativa), 23/2008 (trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti) e 24/2008 (procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e degli intermediari), oggetto del Documento di consultazione n. 5/2018 (articoli 97, 98 e 99) sono ora confluite nel Provvedimento IVASS n. 76 del 2 agosto 2018.

Il presente Regolamento prende la forma di una disciplina organica, organizzata nelle seguenti macro-aree:

- i requisiti di accesso e di esercizio dell'attività di distribuzione, con particolare riferimento ai requisiti di registrazione degli intermediari, di esercizio dell'attività da parte degli addetti alla distribuzione all'interno dei locali degli intermediari, dei dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione e degli addetti del *call center* delle imprese e degli intermediari. All'interno del Regolamento sono riportate - con le integrazioni rese necessarie dalla novellata disciplina primaria - le disposizioni già previste dai Regolamenti ISVAP n. 5/2006 e 34/2010 e dal Regolamento IVASS n.

- 8/2015. Per effetto delle novità apportate al CAP dal d. lgs. n. 68/2018, viene altresì disciplinato il possesso dei requisiti per le nuove figure di responsabile dell'attività di distribuzione delle società iscritte nella sezione D del Registro e delle imprese di assicurazione e riassicurazione che esercitano direttamente l'attività di distribuzione;
- la formazione e l'aggiornamento professionale in relazione a cui, oltre all'aggiornamento e all'estensione delle norme già previste dal Regolamento IVASS n. 6/2014 ai dipendenti delle imprese e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, vengono adeguate le materie oggetto di formazione e aggiornamento in conformità ai nuovi requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale previsti nell'Allegato I alla IDD;
  - le regole di comportamento e di informativa precontrattuale, con l'aggiornamento della relativa disciplina - mutuata dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 e dal Regolamento IVASS n. 8/2015 - e l'estensione anche alle imprese di assicurazione che esercitano direttamente l'attività di distribuzione;
  - la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, integrando le previgenti disposizioni del Regolamento ISVAP n. 34/2010 e disciplinando, in particolare, l'esercizio dell'attività di distribuzione attraverso siti *internet*, inclusi i siti comparativi, e i profili di *social network* ed eventuali applicazioni.

Con il presente Regolamento - nonché con quello in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi - l'IVASS intende, inoltre, proseguire il percorso di revisione regolamentare già avviato, nell'ottica di una modernizzazione e digitalizzazione dei processi e delle attività dei soggetti vigilati.

Tra le novità introdotte, si segnalano, in particolare:

- la possibilità per l'intermediario di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative ai principali obblighi di comportamento degli intermediari (Allegato 3), anche attraverso apparecchiature tecnologiche (ad esempio Totem), accogliendo peraltro le richieste più volte rappresentate dagli intermediari bancari;
- la possibilità per il contraente di dialogare con il distributore, al ricorrere di determinati presupposti, tramite sito *internet*;
- la disciplina in dettaglio dei contenuti del sito *internet*, profilo di *social network* o altre eventuali applicazioni, se utilizzati dal distributore per l'attività di collocamento o mera promozione dell'attività di distribuzione assicurativa.

Inoltre, in considerazione di quanto statuito dall'articolo 119-*bis*, comma 8, del novellato CAP, il Regolamento conferma quanto già previsto dal previgente Regolamento IVASS n. 8/2015 circa l'utilizzo da parte dei distributori di strumenti di pagamento elettronico, in conformità a quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. A tal proposito l'Istituto valuterà, nel prossimo futuro, l'esigenza di una possibile revisione del quadro regolamentare di riferimento, volta a garantire una maggiore tracciabilità dei pagamenti dei premi, con contestuale riduzione dell'uso del contante, nell'ottica, da un lato, di limitare i rischi connessi ai fenomeni di antiriciclaggio, dall'altro, di tutelare maggiormente il contraente/assicurato dal rischio di mancata copertura riconducibile all'assenza di prove circa l'avvenuto pagamento del premio.

o o o

## **Struttura del Regolamento**

Il Regolamento si compone di 107 articoli, suddivisi in 5 Parti, e di 6 Allegati. Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

**PARTE I - Disposizioni di carattere generale** - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione (**art. 3**).

Quanto alle definizioni, si rappresenta che il Regolamento contiene soltanto quelle non presenti nel CAP, a cui si deve fare pertanto riferimento laddove non diversamente specificato. A tale riguardo, sono state inserite nell'articolo 2 ulteriori definizioni, funzionali alle disposizioni del presente Regolamento. A titolo esemplificativo, si citano la nuova definizione di "intermediario", che include gli intermediari assicurativi, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio e gli intermediari riassicurativi e la nuova definizione di "aderente", ossia il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio.

L'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina regolamentare, in coerenza con il novellato CAP, non è più limitato all'attività di intermediazione in senso stretto, ma è esteso al concetto più ampio di attività di distribuzione, ricomprendendo espressamente anche l'attività svolta dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e dai relativi dipendenti, da altri operatori del mercato che svolgono attività di distribuzione in via accessoria rispetto all'attività principale, anche su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione, nonché dai soggetti che, tramite siti *internet* o altri mezzi, forniscono servizi di comparazione attraverso i quali sia consentito al cliente di concludere, direttamente o indirettamente, un contratto di assicurazione.

L'ampliamento dell'ambito di applicazione ad opera del legislatore europeo e nazionale è finalizzato a garantire un livello di tutela uniforme dei consumatori, indipendentemente dal canale distributivo - ossia dalla tipologia del soggetto che offre prodotti assicurativi - e ad armonizzare il trattamento tra gli operatori, limitando eventuali possibili effetti distorsivi della concorrenza, ferma restando l'applicazione del principio di proporzionalità richiamato dalla IDD.

Nel Regolamento, in linea generale, non sono identificate nel dettaglio le disposizioni applicabili ai distributori UE, con alcune eccezioni in cui viene confermato l'ambito di applicazione già definito dalla regolamentazione previgente (cfr. in particolare, Parte III, Titolo II, Capo III, sulla promozione e collocamento a distanza). Questo aspetto sarà compiutamente definito nell'ambito dell'aggiornamento delle norme di interesse generale che l'Istituto è chiamato ad operare ai sensi dell'art. 116-*undecies* del CAP, anche con riferimento alla novellata normativa primaria; in questo ambito, in linea con l'approccio vigente, sarà confermata, nei limiti di quanto consentito agli ordinamenti nazionali, un'ampia applicabilità ai distributori comunitari delle previsioni concernenti l'esercizio dell'attività della distribuzione presenti nel Regolamento.

**PARTE II – Accesso all'attività di distribuzione** - è suddivisa in due Titoli.

**Il Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana** – è a sua volta suddiviso in due Capi:

**Il Capo I – Disciplina del Registro** – è a sua volta suddiviso in otto sezioni:

In via preliminare, si segnala che ai sensi del CAP, nelle more dell'istituzione dell'Organismo

per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, tutte le funzioni di registrazione restano attribuite all'IVASS. Ai fini della gestione del Registro, sono stati aggiornati i tracciati *record*, già in uso presso il mercato al fine di eseguire le comunicazioni dovute all'IVASS; il modello pdf elettronico per la trasmissione di istanze e comunicazioni sarà disponibile nella versione aggiornata entro la data di applicazione del presente Regolamento.

**La Sezione I – Disposizioni generali** – disciplina la struttura e il funzionamento del Registro (**art. 4**), le informazioni ivi pubblicate con riguardo alle persone fisiche (**art. 5**) e alle società (**art. 6**), nonché gli adempimenti per la gestione del Registro (**art. 7**). Con particolare riferimento all'articolo 4, è stata eliminata la previsione del Regolamento ISVAP n. 5/2006 che consentiva ad un iscritto nella sezione A di essere contemporaneamente iscritto nella sezione E del Registro. Tale scelta nasce dalla constatazione che la previsione del Regolamento n. 5/2006, finalizzata a favorire il plurimandato nel ramo r.c. auto, nel caso di intermediario iscritto nella sezione A come operativo è stata superata dall'entrata in vigore dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto le collaborazioni orizzontali tra intermediari di primo livello. La suddetta disposizione è stata applicata dall'Istituto anche nel caso di intermediario iscritto come inoperativo nella sezione A, sebbene non risponda pienamente alla logica della norma primaria, tenuto conto peraltro che non contribuisce ad ampliare il ventaglio di offerta dei prodotti intermediati e, pertanto, non produce effetti a favore della concorrenza. Con particolare riguardo ai casi in cui un intermediario viene indicato nel Registro come inoperativo, il Regolamento chiarisce - anche in considerazione delle questioni emerse in sede di applicazione del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - che gli intermediari iscritti nelle sezioni A e F sono considerati inoperativi se non hanno in essere la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale o incarichi di distribuzione.

Le principali novità relative alla disciplina del Registro attengono: (i) all'introduzione della nuova sezione F, dedicata agli intermediari che, su incarico di una o più imprese, distribuiscono prodotti assicurativi complementari rispetto al prodotto o al servizio offerto nel contesto di altra attività professionale principale; (ii) alla limitazione dell'obbligo di iscrizione, tra gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E, esclusivamente a quelli che svolgono attività di distribuzione al di fuori dei locali di questi ultimi; (iii) all'indicazione nel Registro dei dati identificativi del responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa dell'intermediario iscritto nella sezione D, di cui il novellato CAP richiede la nomina e la comunicazione all'IVASS; (iv) alla segnalazione dell'eventuale operatività in altri Stati membri estesa anche agli addetti dell'intermediario principale iscritti nella sezione E, in linea con quanto previsto dall'articolo 116, comma 2, del novellato CAP.

Viene inoltre richiamato l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in capo alle imprese italiane e agli intermediari ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A, B, D e F, in linea con quanto già previsto dall'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 8/2015, nonché quello di dotarsi di un *kit* di firma digitale certificata da utilizzare nel caso di presentazione di istanze o di trasmissione di comunicazioni all'IVASS (**artt. 8 e 9**).

**La Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro** - individua i requisiti per l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro delle persone fisiche (**art. 10**), le caratteristiche del contratto di assicurazione della responsabilità civile (**art. 11**) e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione (**art. 12**).

Principale novità introdotta dal novellato CAP (articolo 109, comma 4-*sexies*) è la previsione, tra i requisiti di iscrivibilità nel Registro, dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi ad eventuali stretti legami, la cui sussistenza non deve essere ostativa all'esercizio

delle funzioni di vigilanza dell'IVASS.

Gli importi dei massimali minimi del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale sono stati adeguati in coerenza con quelli previsti dalla normativa primaria. I medesimi saranno oggetto di aggiornamento periodico, per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, non più tramite provvedimenti IVASS ma tramite disposizioni europee direttamente applicabili emanate dalla Commissione Europea, in conformità a quanto disposto dalla IDD e dall'articolo 110 del novellato CAP.

**La Sezione III - Iscrizione delle società nelle sezione A o B del Registro** - contiene le disposizioni relative ai requisiti per l'iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro (**art. 13**), ai requisiti aggiuntivi per l'esercizio da parte delle società dell'attività di distribuzione riassicurativa (**art. 14**), alle caratteristiche del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale (**art. 15**) e alle modalità di presentazione della domanda di iscrizione (**art. 16**). In particolare, fra i requisiti di iscrivibilità delle società, si richiede di fornire i dati relativi agli stretti legami e alle partecipazioni superiori al dieci per cento, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 109, comma 4-*sexies* del CAP.

**La Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro** - individua i requisiti per l'iscrizione nella sezione C del Registro (**art. 17**) e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione (**art. 18**). La disciplina degli iscritti in tale sezione resta invariata rispetto al previgente quadro normativo, ad eccezione dell'inserimento della previsione secondo cui spetta all'impresa di assicurazione, che chiede l'iscrizione dei produttori diretti, attestare che l'eventuale presenza di stretti legami non è ostativa all'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'IVASS.

**La Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro** – individua i requisiti per l'iscrizione nella sezione D del Registro (**art. 19**) e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione (**art. 21**). Quanto ai requisiti di iscrivibilità, si è provveduto ad integrare l'ambito dei soggetti titolati a richiedere l'iscrizione nella sezione D con la menzione degli istituti di pagamento iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 114-*septies* del TUB, in coerenza con l'analoga estensione apportata alla normativa primaria. Ai fini dell'iscrizione, si richiede di: (i) designare uno o più soggetti, in coerenza con le dimensioni e complessità dell'attività svolta, quali responsabili dell'attività di distribuzione; (ii) fornire informazioni con riguardo alla sussistenza di eventuali stretti legami e partecipazioni superiori al dieci per cento. Con riferimento al responsabile dell'attività di distribuzione (**art. 20**), lo stesso deve essere scelto tra persone in possesso di requisiti di onorabilità, oltre che di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria, secondo criteri definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della società medesima e del gruppo cui la stessa appartiene. Il Regolamento prevede altresì che detti requisiti siano accertati dall'organo amministrativo con adeguata evidenza delle valutazioni effettuate nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile dell'attività di distribuzione.

**La Sezione VI - Iscrizione nella sezione E del Registro** - individua i requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche (**art. 22**) e delle società (**art. 23**) nella sezione E del Registro, la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale (**art. 24**) e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione (**art. 25**). Nell'articolo 22 si è provveduto a inserire l'obbligo - per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro e nell'Elenco annesso che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche che operano al di fuori dei propri locali - di acquisire e rendere disponibile su richiesta dell'IVASS i dati aggiornati dell'indirizzo di residenza o domicilio e di eventuale posta elettronica certificata, al fine di agevolare l'azione di vigilanza dell'IVASS.

Non è stato mutuato l'obbligo, previsto dal previgente Regolamento ISVAP n. 5/2006, di iscrivere nel Registro tutti gli addetti all'attività di distribuzione degli intermediari iscritti nella sezione E, limitandolo esclusivamente agli addetti che operano al di fuori dei locali di tali intermediari, prevedendo, tuttavia che la polizza assicurativa copra anche l'attività dei loro collaboratori e dipendenti che operano esclusivamente all'interno dei locali. A tal fine, si è ritenuto rilevante il luogo in cui gli addetti esercitano l'attività, e non più quello presso il quale opera l'intermediario principale con cui sussiste il rapporto di collaborazione. L'intervento regolamentare mira, al riguardo, ad uniformare il regime di operatività dei collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all'interno dei locali di questi ultimi con quello dei collaboratori che operano esclusivamente presso i locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F, cui si richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ma non l'iscrizione nel Registro, in coerenza con le previsioni dell'articolo 3 della IDD e dell'articolo 111, comma 5, del novellato CAP. Analogamente alla disciplina dei produttori diretti, spetta agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F attestare, ai fini dell'iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori, che l'eventuale presenza di partecipazioni superiori al dieci per cento ovvero di stretti legami non è ostativa all'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'IVASS.

**La Sezione VII - Iscrizione nella sezione F del Registro** - individua i requisiti per l'iscrizione nella sezione F del Registro delle persone fisiche (**art. 26**) e delle società (**art. 27**) e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione (**art. 28**).

La Sezione segue, sul piano formale, la stessa articolazione delle Sezioni rubricate agli altri iscritti nel Registro e ne mutua anche taluni aspetti sostanziali, con particolare riguardo ad alcuni requisiti di iscrivibilità (ad esempio il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E e l'obbligo di stipula del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale, analogamente a quanto richiesto per l'iscrizione nelle sezioni A e B).

**La Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reinscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro** - disciplina le modalità e le procedure per l'iscrizione degli intermediari nelle diverse sezioni del Registro (**art. 29**), l'eventuale cancellazione (**art. 30**) e reinscrizione (**artt. 31 e 32**), l'avvio e la modifica del rapporto di collaborazione con gli intermediari iscritti nella sezione E (**art. 33**) e le modalità con cui richiedere il passaggio ad altra sezione del Registro (**art. 34**).

Con particolare riferimento ai requisiti per la reinscrizione, il presente Regolamento ripropone un monte ore di aggiornamento professionale analogo a quello già previsto dall'abrogato articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, in coerenza con le modifiche apportate alla frequenza dell'obbligo di aggiornamento professionale, riportata su base annuale anziché biennale (vedi successiva Parte IV).

**Il Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro** – disciplina le modalità di estensione dell'attività in altri Stati membri per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro e i relativi collaboratori (**art. 36**), nonché le forme di collaborazione dell'IVASS con le Autorità degli altri Stati membri (**art. 37**). Essendo la disciplina dell'attività *cross border* ora ampiamente dettagliata nel novellato CAP, da un lato, non sono state riportate nel Regolamento numerose previsioni, già contenute nel Regolamento ISVAP n. 5/2006, al fine di evitare incoerenze e sovrapposizioni (ad esempio con riguardo alla procedura di estensione dell'attività); dall'altro, sono stati inseriti i richiami alla normativa primaria, laddove ritenuto opportuno (ad esempio, con riguardo al riparto di competenze fra Autorità *home* e *host*), per assicurare una maggiore sistematicità al quadro normativo di riferimento.

**Il Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri** - disciplina l'Elenco annesso al Registro, in cui sono registrati gli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi (**art. 38**), le disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso (**art. 39**) e le misure adottabili dall'IVASS nei confronti degli stessi (**art. 40**).

**PARTE III – Esercizio dell'attività di distribuzione** - è suddivisa in due Titoli.

**Il Titolo I – Svolgimento dell'attività di distribuzione** - è a sua volta suddiviso in quattro Capi:

**Il Capo I – Disposizioni generali** - individua le modalità di esercizio dell'attività di distribuzione da parte dell'impresa, prevedendo l'obbligo di comunicazione all'IVASS del nominativo del responsabile o dei responsabili della distribuzione e disciplinandone i relativi requisiti, in coerenza con quanto previsto dal novellato CAP. In particolare, il responsabile deve essere scelto tra persone in possesso di requisiti di onorabilità, oltre che di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria, secondo criteri definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della società medesima e del gruppo cui la stessa appartiene. Il Regolamento prevede che detti requisiti siano accertati dall'organo amministrativo, con adeguata evidenza delle valutazioni effettuate nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile della distribuzione (**art. 41**). Sono altresì disciplinati i requisiti richiesti per i dipendenti dell'impresa direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, attraverso la previsione di una disciplina analoga a quella applicabile agli addetti all'interno dei locali degli intermediari iscritti nel Registro. Sono inoltre regolamentate le modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari (**art. 42**), integrando - in linea con quanto già chiarito dall'Istituto in sede di FAQ - quanto già previsto dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 con apposite disposizioni dedicate alle collaborazioni orizzontali tra intermediari di primo livello (iscritti sezioni A, B e D o nell'Elenco annesso) previste dall'articolo 22, comma 10 del D. L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Il Regolamento disciplina inoltre gli obblighi di comunicazione in capo alle imprese e agli intermediari (**art. 43**), gli adempimenti annuali per gli intermediari iscritti nel Registro (**art. 44**), le verifiche periodiche dell'IVASS sui soggetti che esercitano l'attività di distribuzione (**art. 45**), le politiche interne dell'impresa per la gestione e il controllo della distribuzione (**art. 46**). Con riferimento a tale ultima disposizione, il Regolamento integra quanto già previsto dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 in materia di controllo delle reti, al fine di garantire, in conformità al novellato CAP, l'adeguata verifica del rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi i requisiti di onorabilità, previsti per l'esercizio dell'attività di distribuzione diretta e delle reti di cui le imprese si avvalgono, nonché la corretta assunzione e gestione dei rischi, l'osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell'ottica di un'appropriata protezione del consumatore (**art. 46**). Con separato provvedimento verranno definiti i contenuti specifici, nonché le modalità e i tempi di invio della relazione da inoltrare all'IVASS, già prevista dall'articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Con riferimento agli obblighi di comunicazione in capo alle imprese e agli intermediari (**art. 43**), sono stati parzialmente modificati i relativi termini rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5/2006. Si prevede, in particolare, la trasmissione tempestiva, e comunque non oltre 30 giorni (a fronte dei 20 previsti dall'articolo 36 del Regolamento n. 5/2006), delle comunicazioni relative a: (i) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione; (ii) l'inoperatività degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, e F; (iii)



le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell'attività di distribuzione di tutte le società iscritte nel Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentante legale, amministratore delegato e direttore generale; iv) l'interruzione del rapporto intrattenuto dalle imprese e dagli intermediari iscritti nel Registro, rispettivamente, con intermediari iscritti nelle sezioni C o E. Resta invariato il termine di 5 giorni previsto per la comunicazione della perdita di taluno dei requisiti di iscrivibilità ovvero della ripresa dell'attività, nonché il termine di 10 giorni, previsto per la comunicazione da parte delle imprese del conferimento di incarichi distributivi, nonché per l'indicazione dei dati relativi all'operatività attraverso reti di vendita *multilevel marketing*.

**Il Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro** - contiene un solo articolo, che individua le condizioni per la distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati da parte dei soggetti iscritti nella sezione D e la possibilità di distribuire prodotti non standardizzati all'interno dei locali per il tramite di persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B, con apposite limitazioni (**art. 47**).

**Il Capo III – Esercizio dell'attività di distribuzione per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario** - disciplina i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di distribuzione in qualità di addetti all'interno dei locali degli intermediari (**art. 48**).

**Il Capo IV – Disposizioni particolari** - disciplina il collocamento di forme pensionistiche complementari (**art. 49**), la distribuzione attraverso reti di vendita *multilevel marketing* (**art. 50**) e le norme riguardanti lo scioglimento dell'incarico di distribuzione conferito agli iscritti nella sezione A (**art. 51**).

**Il Titolo II – Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela** - è a sua volta suddiviso in tre Capi:

**Il Capo I – Ambito di applicazione** - contiene un solo articolo, che individua l'ambito di applicazione del titolo (**art. 52**).

**Il Capo II – Regole di comportamento** - disciplina le regole di presentazione e di comportamento da osservare nell'esercizio dell'attività di distribuzione, integrando le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 5/2006 con gli adeguamenti derivanti dalla nuova normativa primaria. In particolare, vengono disciplinati i regimi di incompatibilità con altre cariche sociali (**art. 53**), le regole generali di comportamento (**art. 54**), basate sull'equità, onestà, correttezza, trasparenza e professionalità e sul principio del *best interest* dei contraenti e degli assicurati, con particolare *focus* sull'obbligo di fornire agli stessi le necessarie informazioni sui prodotti offerti e di rendere le comunicazioni pubblicitarie in modo corretto, chiaro, non fuorviante, imparziale e completo. E' previsto, inoltre, l'obbligo di aggiornare periodicamente le cognizioni e le capacità professionali necessarie per l'esercizio dell'attività di distribuzione e di consentire l'uso di mezzi di pagamento elettronici, anche nella forma *on-line*, per corrispondere i premi assicurativi, senza oneri a carico dei contraenti, come già previsto nel Regolamento IVASS n. 8/2015.

Rimane al momento invariata la disciplina sugli strumenti di pagamento dei premi: permangono il divieto di ricevere pagamenti in contanti a titolo di premio per le polizze vita, nonché i limiti già previsti dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 per i pagamenti in contanti per polizze danni diverse dal ramo r. c. auto.

All'interno del Capo è stata inoltre potenziata la disciplina in materia di conflitti di interesse, in linea con quanto previsto dalla nuova normativa primaria (**art. 55**). A tal proposito, è richiesto ai distributori di agire in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del medesimo. In particolare, in coerenza con quanto previsto dal novellato CAP, i distributori dovranno evitare di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrari al dovere di

agire nel miglior interesse dei contraenti. La disciplina sui conflitti di interesse prevista dal presente Regolamento si inserisce nell'ambito delle disposizioni generali applicabili a tutti i prodotti assicurativi. Con riferimento ai prodotti IBIPs, la materia sarà oggetto di ulteriore approfondimento con CONSOB.

In materia di informativa precontrattuale, permane l'obbligo di consegna della "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti" di cui all'Allegato 3 (ex Allegato 7A) - limitato ai soli intermediari -, delle "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto" di cui all'Allegato 4 (ex Allegato 7B) - obbligo esteso a tutti i distributori - e della documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti. L'Allegato 3, di cui prima si chiedeva l'affissione nei locali, oggi può essere messo a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche attraverso apparecchiature tecnologiche. Al riguardo, il Regolamento esplicita l'esclusione dell'applicazione della disposizione ai distributori che operano nei grandi rischi, già prevista dal CAP (**art. 56**). Le informazioni precontrattuali contenute nell'Allegato 4 sono state estese ai compensi percepiti in relazione al contratto distribuito, in linea con quanto previsto dall'articolo 120-ter del CAP, e sono altresì state integrate con le informazioni specifiche di cui all'articolo 131 del CAP e relative disposizioni di attuazione - in materia di trasparenza delle provvigioni relative alle polizze r. c. auto - e all'articolo 28 del D. L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni - in materia di *disclosure* sulle provvigioni relative alle polizze *Payment Protection Insurance* (PPI). E' stato altresì previsto che, in caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E, l'informazione riguarda il compenso percepito, rispettivamente, dall'intermediario proponente ovvero da quello con cui collabora l'iscritto nella sezione E (**art. 57**). Per dare centralità agli interessi e alle esigenze del contraente è stato valorizzato il ruolo consulenziale del distributore, chiamato a proporre un prodotto che sia adatto e coerente con le esigenze assicurative e previdenziali del contraente. Nel corso della fase precontrattuale, il distributore è chiamato a verificare le esigenze e le richieste del contraente al fine di individuare il prodotto più coerente con le necessità da questo manifestate e a fornirgli tutte le informazioni sul prodotto stesso, utili a consentirgli di prendere una decisione informata. A tal fine le imprese sono chiamate a impartire istruzioni finalizzate ad agevolare la propria rete distributiva nell'acquisizione delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto (**art. 58**). La fase consulenziale in senso stretto è successiva ed eventuale e consiste nella possibilità per il distributore di offrire al contraente una raccomandazione personalizzata, che indichi le ragioni per cui il medesimo ritiene che il contratto proposto risponda meglio alle esigenze del contraente. Se il distributore offre una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale, lo stesso è chiamato ad effettuare l'analisi secondo specifici criteri, ispirati ai principi previsti dal "considerando" n. 47 dalla Direttiva IDD. La documentazione dalla quale risulta la raccomandazione personalizzata, debitamente sottoscritta dal contraente, deve essere conservata secondo le modalità previste dal Regolamento (**art. 59**). Segue a tali obblighi, quello di rilasciare al contraente tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché ogni altro documento da questo sottoscritto (**art. 60**).

La consegna della documentazione precontrattuale può avvenire su supporto cartaceo o, se richiesto dal contraente, a mezzo di posta elettronica o altro supporto durevole non cartaceo, ovvero tramite sito *internet*. In coerenza con quanto già previsto dall'abrogato Regolamento IVASS n. 8/2015, il contraente che abbia prestato il consenso per una determinata modalità di ricezione della documentazione potrà modificare in ogni momento tale scelta senza alcun onere. La scelta di una data modalità di comunicazione con il distributore può riguardare il singolo contratto o tutti quelli che il contraente stipulerà successivamente con lo stesso distributore (**art. 61**). Dal citato Regolamento n. 8/2015 è stata, inoltre, mutuata la

disposizione secondo cui i distributori favoriscono l'utilizzo della firma elettronica e digitale nonché la possibilità che la polizza sia formata come documento elettronico (**art. 62**). Seguono, quindi, gli obblighi di separatezza patrimoniale, che, in coerenza con quanto già previsto dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, impongono agli intermediari di versare i premi incassati su un conto corrente intestato all'impresa o all'intermediario espressamente in tale qualità (**art. 63**) o, in alternativa, di sottoscrivere una fideiussione bancaria (**art. 64**). L'importo minimo della fideiussione è stato adeguato a quanto disposto dall'articolo 117 del CAP in attuazione della IDD e sarà oggetto di aggiornamento periodico da parte della Commissione europea, per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. Analogamente a quanto già previsto dalle previgenti disposizioni regolamentari, per gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro sono indicate le condizioni in presenza delle quali il pagamento dei premi ha effetto liberatorio (**art. 65**). Per quanto concerne la distribuzione dei contratti in forma collettiva, è previsto che il distributore osservi gli obblighi precontrattuali, ivi inclusa la verifica delle richieste ed esigenze, nei confronti tanto del contraente quanto dell'aderente che sostenga in tutto o in parte l'onere del pagamento del premio. In accoglimento delle istanze rappresentate dal mercato, è stata prevista la possibilità per il distributore di adempiere alla fase precontrattuale avvalendosi della collaborazione del contraente, del cui operato mantiene comunque la responsabilità. E' prevista, inoltre, un'informativa precontrattuale semplificata, ma pur sempre garantita, nel caso di contratto collettivo accessorio ad un prodotto o servizio per cui l'importo dei premi non sia superiore a 100 euro. Nel caso in cui l'assicurato non sostiene neppure in parte l'onere del pagamento dei premi, questo riceve l'informativa sul prodotto secondo le modalità previste dal Regolamento IVASS n. 41/2018 in materia di informativa pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi (**art. 66**). Il Capo si chiude con l'elencazione della documentazione che il distributore deve conservare e con l'obbligo di non richiedere al contraente documentazione che sia già in suo possesso e che risulti ancora in corso di validità (**artt. 67 e 68**).

**Il Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza** - disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, ossia l'attività di distribuzione svolta senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente. In continuità con quanto già previsto dal Regolamento ISVAP n. 34/2010, viene prevista una disciplina specifica coerente con l'impianto normativo recato dalle previsioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, finalizzata a garantire adeguati livelli di tutela del contraente in ragione della particolarità dello strumento di commercializzazione adottato dal distributore. Nell'ambito delle suddette disposizioni sono stati confermati (**art. 71**) il divieto di utilizzare procedure o meccanismi volti a selezionare i contraenti in senso discriminatorio, al fine di evitare che le peculiarità tecniche della vendita a distanza possano minare l'obbligo a contrarre previsto in particolare per il ramo r.c. auto dall'articolo 132 del CAP e il divieto di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, in assenza del preventivo consenso espresso del contraente o dell'aderente, anche nell'ipotesi di vendita di un'assicurazione abbinata a quella di beni o servizi di natura non assicurativa o di altre garanzie, con esclusione della possibilità di adottare meccanismi di *opt-out* (**art. 72**).

Quanto alle modalità dell'informativa precontrattuale (**art. 73**), nell'ottica di una maggiore semplificazione nei rapporti tra distributore e contraente, l'obbligo originariamente previsto in capo al distributore di informare il contraente che richiederà la ritrasmissione della polizza sottoscritta, è stato limitato ai soli casi in cui il distributore intenda avanzare tale richiesta per tenerne traccia documentale, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 1888 del codice civile. La ritrasmissione della polizza sottoscritta può avvenire su supporto cartaceo o attraverso mezzi telematici o informatici a disposizione (ad esempio fax, e-mail previa scansione del documento), ivi inclusa la possibilità di formare la polizza come documento

informatico nel rispetto della normativa di settore. Seguono le regole di comportamento (**art. 74**) e di trasmissione della documentazione (**art. 75**), l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti del *call center* utilizzato dai distributori per la promozione e il collocamento dei contratti assicurativi (**art. 76**) e una disciplina puntuale e organica sulla promozione e il collocamento di contratti assicurativi tramite siti *internet*, profili di *social network* dell'intermediario o eventuali applicazioni (**artt. 77 e 79**). Nell'ottica di una maggiore trasparenza per il consumatore, infatti, le disposizioni introdotte individuano le informazioni minimali da indicare nella *home page*, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla *home page*, e prevedono che i distributori che svolgono l'attività attraverso *internet* siano anche titolari del relativo dominio, in coerenza con quanto previsto dal novellato CAP, precisando, nel caso degli intermediari, che il titolare sia la persona fisica operativa a titolo individuale o la società iscritta nel Registro. Inoltre, è stata prevista la facoltà dell'impresa di mettere a disposizione degli intermediari di cui si avvale, spazi del sito *internet* di cui sia titolare (**art. 78**). Per le imprese che promuovono e collocano prodotti assicurativi a distanza tramite il *web*, il Regolamento prevede che le informazioni minime contenute nel sito *internet* ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi siano integrate con l'indicazione che l'impresa opera attraverso il proprio sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.

Norme di dettaglio sono state introdotte anche per l'attività di comparazione svolta dagli intermediari tramite siti *internet* (**art. 80**) sulla base delle *best practices* già elaborate e diffuse dall'Istituto in seguito all'indagine sul fenomeno dei siti comparativi. Con riguardo alle procedure da utilizzare per il collocamento tramite *internet*, vengono inoltre precisate le informazioni tecniche e operative che devono essere fornite al contraente prima della conclusione del contratto quali, tra l'altro, quelle relative all'illustrazione delle diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto e alle modalità per individuare o correggere errori di inserimento di dati (**art. 81**).

Sono, infine, disciplinate (**artt. 82 e 83**) le modalità con cui i distributori possono effettuare comunicazioni commerciali a distanza non richieste, prevedendo, in un'ottica di tutela del consumatore, la preventiva acquisizione del consenso del contraente, le modalità di prestazione del consenso e i casi in cui il distributore può prescindere dalla relativa acquisizione.

#### **PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale** - è suddivisa in quattro Titoli:

**Il Titolo I – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento professionale** - il titolo disciplina i requisiti professionali previsti per l'accesso all'attività di distribuzione, differenziati in relazione alla tipologia dei distributori. In particolare, sono disciplinati i criteri di svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro, riportando in sostanza le norme già previste negli articoli 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, con alcune modifiche volte a favorire lo snellimento delle modalità di svolgimento della prova, che sarà indetta di norma una volta l'anno (**art. 84**) e la composizione della commissione esaminatrice (**art. 85**). Con particolare riferimento alla prova di idoneità, le materie di esame sono individuate in tre distinti moduli (assicurativo, riassicurativo, assicurativo e riassicurativo) e sono riportate nell'allegato n. 5 al presente Regolamento. Sono poi individuati i soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento professionale (**art. 86**), ampliando l'ambito di applicazione in linea con le nuove disposizioni introdotte dal CAP. I soggetti erogatori della formazione e dell'aggiornamento sono indicati riprendendo, con i necessari adeguamenti, le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 6/2014. Si è inoltre ritenuto opportuno, nella stessa disposizione, disciplinare per via regolamentare quanto già chiarito dall'Istituto in sede di FAQ in materia di collaborazioni orizzontali ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del D. L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, con riguardo all'obbligo per ciascun intermediario di riferimento di curare esclusivamente gli

obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete distributiva prevedendo, tuttavia, che ciascun intermediario possa affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal Regolamento (**art. 87**). Riportando in gran parte quanto già normato dal previgente Regolamento IVASS n. 6/2014, vengono definite le caratteristiche e i contenuti della formazione iniziale (**art. 88**) e dell'aggiornamento professionale (**art. 89**), il cui obbligo viene nuovamente riportato su base annuale (come disciplinato nell'abrogato articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006): è prevista una durata minima di 30 ore, rimanendo sostanzialmente immutato l'onere complessivo di 60 ore, basato su un periodo biennale ai sensi del Regolamento ISVAP n. 6/2014. La modifica apportata tiene conto del fatto che la disciplina introdotta dal Regolamento IVASS n. 6/2014, ispirata dall'intento di consentire una maggiore flessibilità nel distribuire l'obbligo di aggiornamento in un arco temporale più ampio, ha evidenziato alcune criticità applicative segnalate dagli operatori, quali l'individuazione e la decorrenza del biennio, specie nei casi di collaborazioni iniziate in periodi diversi con più intermediari di riferimento o nei casi di passaggio ad altro regime distributivo (ad esempio, da addetto all'interno dei locali a intermediario iscritto nella sezione E) o di passaggio di sezione. In applicazione del principio di proporzionalità imposto dalla IDD, l'articolo 89 introduce, inoltre, un onere di aggiornamento professionale ridotto a 15 ore per gli intermediari operanti a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti. Vengono modulati e graduati gli obblighi di aggiornamento previsti in caso di ripresa dell'attività dopo un eventuale periodo di sospensione, considerando valido quello effettuato prima della sospensione nei casi di ripresa dell'attività entro un certo lasso di tempo (regole che valgono anche in caso di reinscrizione). Le modalità di accertamento delle competenze acquisite - già fissate dall'articolo 8 del previgente Regolamento IVASS n. 6/2014 - vengono riprese senza particolari innovazioni, stabilendo i contenuti e le regole di svolgimento del test di verifica, effettuato in aula per la formazione iniziale. La norma disciplina, inoltre, i contenuti dell'attestato, che deve essere sempre rilasciato al partecipante a conclusione, con esito positivo, del corso di formazione o aggiornamento, e da cui devono risultare con evidenza e chiarezza i dati dei soggetti che hanno erogato il corso, nonché la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento del test di verifica finale. E' previsto, inoltre, che le imprese e gli intermediari di riferimento redigano, anche in formato digitale, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, avuto riguardo alle seguenti informazioni: (i) programma del corso; (ii) nominativi dei docenti; (iii) verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test; (iv) questionario somministrato. Tale documentazione dovrà essere acquisita dalle imprese e dagli intermediari di riferimento nel caso in cui la formazione sia affidata a enti formatori esterni (**art. 90**).

## **Il Titolo II – Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all'aula**

- il titolo riprende la disciplina introdotta dal Capo III del previgente Regolamento IVASS n. 6/2014, con riguardo alle modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all'aula (videoconferenza, *webinar*, *e-learning*), che ha pienamente equiparato i corsi a distanza ai corsi in aula in presenza di determinate caratteristiche tecniche e funzionali, in particolare dell'*e-learning*, ispirate a criteri di tracciabilità, interattività, multimedialità ed effettività della fruizione (**artt. 91, 92, 93 e 94**).

**Il Titolo III – Disciplina dei prodotti formativi** - disciplina i contenuti minimi dell'obbligo di formazione e di aggiornamento, richiamando le previsioni già riportate nell'articolo 13 del Regolamento IVASS n. 6/2014, finalizzate al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenze specializzate, a valutare la coerenza dei prodotti alle richieste e alle esigenze del contraente, assistendolo nella gestione del rapporto, sia in fase

precontrattuale che contrattuale. Dette previsioni (**art. 95**) sono state ampliate con i principi derivanti dalla IDD, riguardo in particolare ai prodotti di investimento assicurativi (IBIPs): l'Allegato 6 al Regolamento, riportante le aree tematiche e i moduli dei contenuti formativi dei corsi di formazione e aggiornamento, riprende il contenuto dell'Allegato 1 al Regolamento n. 6/2014, integrato con gli argomenti previsti dall'Allegato I alla Direttiva stessa, riferiti più specificamente alla conoscenza dei contratti e dei prodotti. I percorsi formativi sono stati mantenuti in termini modulari, di base e integrativi, anche in relazione alle caratteristiche soggettive dei distributori e alle caratteristiche oggettive dell'attività svolta.

**Titolo IV – Soggetti formatori** – In continuità con l'articolo 14 del Regolamento IVASS n. 6/2014, viene previsto (**art. 96**) che le imprese e gli intermediari possono impartire direttamente la formazione iniziale e l'aggiornamento, ovvero affidarle in *outsourcing* alle Associazioni di categoria (introducendo anche il riferimento alle Associazioni delle imprese di assicurazione, considerato l'ambito di applicazione esteso ora alle stesse imprese e ai relativi dipendenti addetti all'attività di distribuzione), alle Università riconosciute dal MIUR, nonché, ove si tratti di formazione iniziale, ad enti in possesso di precise certificazioni di qualità, ovvero, ove si tratti di aggiornamento, ad enti che svolgano l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative. Il Regolamento precisa che gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, ai fini della formazione o dell'aggiornamento dei propri collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti, se in possesso dei medesimi requisiti. Sono inoltre puntualmente disciplinati i requisiti richiesti per la docenza, precisando l'impedimento alla docenza per i soggetti privi dei requisiti di onorabilità e per i soggetti radiati dal Registro o espulsi da altri analoghi albi, collegi o ruoli.

**PARTE V - Disposizioni transitorie e finali** – è composta da tre Titoli.

Il **Titolo I – Abrogazioni** - contiene le abrogazioni dei Regolamenti che sono stati in parte assorbiti nel presente Regolamento (**art. 97**).

Il **Titolo II – Disposizioni transitorie** - contiene una serie di disposizioni transitorie disciplinanti le modalità di passaggio al nuovo regime. Nelle more della costituzione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'articolo 108-*bis* del novellato CAP, la gestione del Registro resta transitoriamente attribuita all'IVASS, che disciplinerà con successivo provvedimento le modalità di registrazione diretta degli intermediari (**art. 98**). In conseguenza dell'eliminazione della possibilità di contemporanea iscrizione dello stesso intermediario nelle sezioni A ed E del Registro, vengono definiti i criteri per la cancellazione d'ufficio da una delle due sezioni (**art. 99**). Si è ritenuto di mantenere il diritto a far valere il titolo relativo all'iscrizione nei soppressi Albi Agenti e Broker, richiedendo, tuttavia, ai fini dell'iscrizione nel Registro, la frequenza con esito positivo di un corso di formazione iniziale per l'accertamento del requisito di professionalità, in considerazione delle profonde modifiche intervenute nel corso degli anni nel quadro normativo di riferimento (**art. 100**). Viene disciplinato il termine entro cui gli iscritti nella sezione D del Registro devono comunicare all'IVASS i dati identificativi del responsabile o dei responsabili dell'attività di distribuzione (**art. 101**), nonché il regime transitorio per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi a titolo accessorio, nelle more dell'implementazione della nuova sezione F (**art. 102**). In particolare, gli intermediari già iscritti nel Registro sono tenuti a comunicare all'IVASS entro il 23 febbraio 2019 (in linea con il termine di adeguamento dei requisiti professionali previsto dalla IDD e dal novellato CAP) se l'attività è svolta a titolo accessorio per conto di una o più imprese di assicurazione. In considerazione del tempo necessario per

integrare il *data-base* del Registro con la nuova sezione F, detti intermediari vengono temporaneamente iscritti d'ufficio nella sezione A, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni transitorie del d. lgs. n. 68/2018. Quanto agli iscritti nella sezione E che svolgono attività assicurativa a titolo accessorio, l'obbligo di comunicare all'IVASS che l'attività non è svolta in via principale grava sugli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro e sugli intermediari iscritti nell'Elenco annesso che se ne avvalgono. In entrambi i casi, viene data evidenza - tramite apposita annotazione nel Registro - della circostanza che l'attività è svolta a titolo accessorio, al fine di distinguerla da quella degli altri soggetti iscritti nella medesima sezione che svolgono attività di distribuzione assicurativa in via principale.

Viene inoltre richiesto (**art. 103**) alle imprese che esercitano direttamente l'attività di distribuzione e agli intermediari iscritti nella sezione D del Registro di comunicare all'IVASS entro il 23 febbraio 2019 il nominativo dei relativi responsabili della distribuzione, con l'obbligo di previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico. Nello stesso termine, le imprese che esercitano direttamente l'attività di distribuzione, verificano il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei relativi dipendenti direttamente coinvolti nell'attività distributiva. Il Regolamento introduce altresì un regime transitorio per le nuove regole sulle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione di cui all'articolo 46, a cui le imprese si adeguano a decorrere dall'esercizio 2019. In particolare, al fine di concedere alle stesse il tempo necessario per organizzare i controlli ai sensi delle nuove disposizioni, per l'esercizio 2018 il controllo delle reti distributive verrà effettuato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il relativo rapporto verrà redatto e trasmesso all'IVASS nel 2019 secondo le disposizioni ivi contenute (**art. 104**). In considerazione dell'onere che la comunicazione e la gestione dei nuovi dati relativi agli stretti legami o partecipazioni superiori al dieci per cento comporterà sia per gli intermediari già iscritti nel Registro che per l'Istituto, si è ritenuto opportuno individuare le modalità e la tempistica delle relative comunicazioni in un successivo provvedimento (**art. 105**).

È, infine, regolamentato il regime transitorio riguardante la formazione e l'aggiornamento professionale, alla cui disciplina - che comunque non evidenzia notevoli e sostanziali novità rispetto a quella previgente se non per l'ambito soggettivo più esteso dei destinatari dell'obbligo - i distributori si adeguano entro il 23 febbraio 2019 (**art. 106**). Il regime transitorio è stato introdotto per assicurare a tutti i soggetti obbligati di disporre di un congruo termine di adeguamento e per tenere conto degli intermediari assicurativi a titolo accessorio, nonché, dei dipendenti dell'impresa direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, non soggetti, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, alla disciplina della formazione professionale di cui al Regolamento IVASS n. 6/2014. Al fine di concedere alle imprese un lasso di tempo sufficiente per organizzare i corsi secondo le nuove regole, si è ritenuto opportuno che gli stessi dipendenti, in quanto già operanti alla data del 23 febbraio 2019, non siano tenuti all'assolvimento degli obblighi di formazione professionale iniziale; le imprese in ogni caso assicurano che gli stessi siano in possesso di adeguate competenze e conoscenze professionali e comincino ad assolvere agli obblighi di aggiornamento professionale ai sensi delle nuove disposizioni per l'anno solare 2019. Per le stesse ragioni, anche gli addetti dei *call center* delle imprese operanti al 23 febbraio 2019 non sono tenuti ad integrare il monte ore di formazione iniziale effettuato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34/2010 (pari alla metà di quello previsto dalle nuove disposizioni). Il monte ore di aggiornamento professionale ritorna ad essere riferito su base annuale, e non più biennale, dall'anno solare 2019, restando valido quanto assolto nel 2018 ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34/2010 e del Regolamento IVASS n. 6/2014.

**Il Titolo III - Disposizioni finali** – contiene le previsioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul bollettino dell'IVASS e alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari (**art. 107**).

## **ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR FINALE)**

Sulla base delle disposizioni del regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6 comma 2 e 7 comma 2, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

L'analisi ha riguardato essenzialmente le principali novità introdotte dalla Direttiva (UE) n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (cd. Direttiva IDD), recepite nel decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che ha modificato il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private (CAP), ed applicabile dal 1° ottobre 2018, laddove l'attuazione delle disposizioni concede all'Istituto alcuni margini di discrezionalità nelle scelte da operare (cfr. AIR preliminare Documento di consultazione n. 5/2018).

### **1. Scenario di riferimento**

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il CAP, nel recepire la previgente Direttiva n. 2002/92/CE (c.d. IMD1) sull'intermediazione assicurativa, aveva introdotto nell'ordinamento di settore significative novità ispirate alla tutela del consumatore, alla trasparenza delle informazioni sull'intermediario e sul prodotto offerto, all'innalzamento dei requisiti professionali degli operatori del mercato e al rafforzamento dei sistemi di vigilanza, già disciplinati dai Regolamenti ISVAP n. 5/2006 e n. 34/2010, nonché dai Regolamenti IVASS n. 6/2014 e 8/2015. Il legislatore europeo, prima, e quello nazionale, dopo, sono intervenuti al fine di rafforzare il quadro normativo vigente, ampliando l'ambito di applicazione della disciplina e potenziando alcuni istituti già presenti, tra cui in particolare: la valutazione delle richieste e delle esigenze del contraente, la gestione delle situazioni di conflitti di interesse, la trasparenza, l'accesso ai mercati transfrontalieri, la vendita a distanza, il sistema sanzionatorio. Al riguardo si è tenuto conto degli elementi emersi nella fase di pubblica consultazione.

Il regolamento si pone l'obiettivo, innanzitutto, di razionalizzare la normativa vigente, suddivisa in diversi regolamenti emanati in seguito all'entrata in vigore del CAP, di rispondere a nuove e successive esigenze sorte a livello sia europeo che nazionale, nonché di migliorare la professionalità, la competenza e l'efficienza della rete distributiva per rafforzare la protezione degli assicurati.

### **2. Potenziali destinatari**

La Direttiva IDD introduce il concetto di distribuzione, più ampio rispetto a quello di pura intermediazione assicurativa cui faceva riferimento la normativa europea previgente. L'ampliamento dell'ambito di applicazione della nuova disciplina costituisce uno dei più significativi elementi di novità, in un mercato già caratterizzato da ampia frammentarietà.



La sostituzione del concetto di “distribuzione assicurativa” a quello di “intermediazione assicurativa” non rappresenta solo un cambiamento puramente lessicale, ma una scelta ben precisa del legislatore europeo, che amplia concretamente la platea dei destinatari della disciplina, ricomprendendovi oggi tutti coloro che distribuiscono prodotti assicurativi e riassicurativi: agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione e relativi dipendenti, soggetti che gestiscono siti internet di comparazione quando questi consentano di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione, intermediari assicurativi a titolo accessorio, quali ad esempio, agenzie di viaggio e autonoleggi.

In conseguenza dell’ampliamento dell’ambito di applicazione, la nuova disciplina primaria richiede il possesso di adeguati requisiti professionali anche per i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione e per i dirigenti responsabili dell’attività di distribuzione, seppure non soggetti ad obbligo di iscrizione.

### **3. Obiettivi**

Con il Regolamento l’Istituto, nel razionalizzare e coordinare la normativa secondaria vigente, provvede anche ad attuare il principio di proporzionalità previsto dalla Direttiva, graduando i nuovi adempimenti introdotti dalla nuova normativa in base alla natura del distributore e alla tipologia di prodotti venduti.

Con l’occasione, inoltre, si intendono chiarire in sede regolamentare alcuni dubbi interpretativi relativi a disposizioni già vigenti e non modificate dalla Direttiva.

Più in generale, l’intervento normativo si prefigge di disciplinare nel dettaglio i contenuti e le modalità attuative delle disposizioni legislative funzionali al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- garantire ai consumatori un’informativa adeguata, dettagliata e trasparente, incluse le situazioni di possibili conflitti di interesse, al fine di assicurare un consenso consapevole da parte del contraente attraverso puntuali obblighi informativi sul prodotto;
- realizzare il principio del *best interest* del contraente;
- potenziare i poteri dello Stato *Host* sull’attività svolta dagli intermediari transfrontalieri;
- estendere l’obbligo del possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità a tutti i distributori, inclusi i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione e gli intermediari a titolo accessorio, calibrando gli obblighi formativi in relazione alla natura del distributore e alla tipologia di prodotti offerti.

Le valutazioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati sono state effettuate tenendo conto del minor sacrificio possibile delle posizioni soggettive dei destinatari.

#### **4. Elaborazione delle opzioni ritenute percorribili**

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare.

A tal fine, sono state utilizzate informazioni complete o, in mancanza, perché ad esempio le fonti potevano far emergere solo un aspetto parziale del fenomeno nel suo complesso, si è ritenuto di non considerarle in quanto non attendibili o comunque foriere di possibili effetti distorsivi. L'analisi ha indirizzato quindi verso opzioni ritenute più prudenti per il raggiungimento degli obiettivi proposti, includendo la valutazione dell'opzione zero (mantenimento dello *status quo*).

Tenuto anche conto del contenuto delle disposizioni europee e del quadro economico e giuridico nazionale di riferimento, nonché degli ulteriori elementi emersi in sede di pubblica consultazione, sono state individuate 7 principali tematiche, rispetto a ciascuna delle quali sono state valutate le principali opzioni regolamentari considerate percorribili.

In considerazione della complessità e della portata della materia, le valutazioni sono state di carattere prevalentemente qualitativo, negli ambiti in cui il CAP ha concesso all'Istituto un potere discrezionale nel determinare la portata degli interventi normativi e fatta eccezione per la platea dei destinatari che è stata individuata direttamente a livello di norma primaria.

##### **1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI INTERMEDIARI A TITOLO ACCESSORIO**

- a) applicare a tutte le tipologie di intermediari assicurativi a titolo accessorio (iscritti nelle sezioni E ed F del RUI) i requisiti di professionalità già previsti dall'articolo 111 del CAP per gli iscritti nelle sezioni C ed E del RUI, proporzionati in base all'attività svolta e ai prodotti distribuiti, limitando il monte ore dell'aggiornamento professionale degli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E del RUI e dei relativi addetti all'interno dei locali;
- b) applicare a tutte le tipologie di intermediari assicurativi a titolo accessorio requisiti professionali totalmente uniformi a quelli già previsti dall'articolo 111 del CAP per gli iscritti nelle sezioni C ed E del RUI;
- c) prevedere il superamento di una prova di idoneità per l'iscrizione degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nella sezione F del RUI.

##### **2) FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DI IMPRESA E DEGLI ADDETTI DEL *CALL CENTER***

- a) uniformare i requisiti di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti delle imprese e degli addetti dei *call center* delle imprese a quelli previsti dall'articolo 111 del CAP per gli iscritti nelle sezioni C ed E del RUI;
- b) mantenere o prevedere un numero di ore di formazione e aggiornamento ridotto, rispettivamente, per gli addetti dei *call center* delle imprese (come già previsto dall'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 34/2010) e per i dipendenti delle imprese.

3) RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPRESA E DELLE SOCIETA' ISCRITTE NELLA SEZIONE D DEL RUI

- a) prevedere requisiti di comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria (e bancaria, per il responsabile delle società iscritte nella sezione D) accertati dall'organo amministrativo con evidenza delle valutazioni effettuate nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile dell'attività di distribuzione;
- b) prevedere requisiti professionali (formazione iniziale e aggiornamento periodico) analoghi a quelli previsti dall'articolo 111 del CAP per gli iscritti nelle sezioni C ed E del RUI.

4) CONTROLLO DELLA DISTRIBUZIONE

- a) integrare i controlli sulla rete, estendendo l'ambito di applicazione anche alla distribuzione diretta e prevedendo per le imprese l'adozione di politiche approvate dall'organo amministrativo e l'attuazione di procedure per l'individuazione di presidi interni più specifici rinviati per gli adempimenti di dettaglio a un successivo provvedimento IVASS; b) mantenere l'impostazione di cui al vigente articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

5) RIPROPOSIZIONE DEL PERIODO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU BASE ANNUALE ANZICHE' BIENNALE

- a) riferire gli obblighi di aggiornamento professionale su base annuale (analogamente a quanto previsto dall'abrogato articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006);
- b) mantenere per l'aggiornamento professionale il riferimento al biennio, come da riforma introdotta dal Regolamento IVASS n. 6/2014).

6) CALCOLO DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA PER GLI INTERMEDIARI TITOLARI DI PIU' ACCORDI DI DISTRIBUZIONE/LIBERA COLLABORAZIONE

- a) calcolare l'importo del 4% dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente, previsto dall'articolo 117, comma 3 *bis* del CAP, sul totale dei premi incassati dall'intermediario, indipendentemente dai singoli incarichi di distribuzione;
- b) calcolare l'importo del 4% dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente, previsto dall'articolo 117, comma 3 *bis* del CAP, sull'ammontare dei premi incassati per ciascuna delle imprese di cui sono distribuiti i prodotti, dovendosi in tale ultimo caso garantire l'importo minimo di € 18.750 qualora, per una delle imprese, il 4% dei premi incassati non raggiunga detto importo minimo.

7) ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI DOPPIA ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A ED E DEL REGISTRO PREVISTA DALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006

- a) Applicare senza eccezioni quanto previsto dall'art. 109, comma 2, del CAP, eliminando la possibilità di contemporanea iscrizione nelle sezioni A ed E del Registro;
- b) Mantenere la possibilità di contemporanea iscrizione nelle sezioni A ed E del Registro a condizione che in una delle due sezione l'operatività sia limitata al solo ramo r.c. auto.

## 5. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

Con riferimento a ciascuna tematica sono stati individuati i principali aspetti positivi e negativi delle diverse opzioni regolamentari, in modo da supportare la proposta finale mediante adeguate argomentazioni. La scelta regolamentare finale è stata adottata tenendo conto del principio di proporzionalità, del contenimento dei costi evitabili, delle esigenze di tutela del consumatore e di efficacia dell'azione di vigilanza.

### 1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI INTERMEDIARI A TITOLO ACCESSORIO

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<p><i>a) Applicare a tutte le tipologie di intermediari assicurativi a titolo accessorio (E ed F) i requisiti di professionalità già previsti dall'articolo 111 del CAP per gli iscritti nelle sezioni C ed E del RUI, proporzionati in base all'attività svolta e ai prodotti distribuiti, limitando il monte ore dell'aggiornamento professionale degli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E del RUI e dei relativi addetti all'interno dei locali.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Garanzia di un'adeguata acquisizione di conoscenze e capacità professionali, in fase di accesso all'attività, con una formazione iniziale della durata minima di 60 ore, in applicazione dell'articolo 111 del CAP, considerata l'esigenza di protezione dei consumatori e l'ampiezza delle regole da osservare - soprattutto di comportamento - da cui gli intermediari a titolo accessorio non sono esclusi;</i></li> <li>• <i>applicazione del principio di proporzionalità richiamato dalla IDD, tramite la previsione di un regime differenziato e graduato del monte ore dell'aggiornamento annuale tra gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione F (previsione di 30 ore) e quelli iscritti nella sezione E del RUI (previsione di 15 ore) nonché dei relativi addetti all'interno dei locali;</i></li> <li>• <i>considerazione dei diversi</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Primo impatto elevato, in termini di oneri economici, della previsione del possesso dei requisiti di professionalità per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, tenuto conto che gli stessi svolgono altra attività professionale principale; trattasi tuttavia di requisito introdotto dal legislatore europeo;</i></li> <li>• <i>Il costo è tuttavia temperato dal fatto che numerosi sono gli intermediari a titolo accessorio che risultano già iscritti nella sezione E del RUI e che, in virtù di tale iscrizione, sono già tenuti agli obblighi di formazione e aggiornamento ai sensi dell'articolo 111 del CAP.</i></li> </ul>

	<p><i>livelli di controllo presenti sulla base della provenienza dell'incarico ricevuto (direttamente dalle imprese per gli iscritti nella sezione F, o da altri intermediari per gli iscritti nella sezione E), posto che i primi (F) operano sotto la responsabilità dell'impresa, mentre gli altri (E) operano sotto la responsabilità dell'intermediario di riferimento.</i></p>	
<p><i>b) applicare a tutte le tipologie di intermediari assicurativi a titolo accessorio requisiti professionali totalmente uniformi a quelli già previsti dall'articolo 111 del CAP per gli iscritti nelle sezioni C ed E del RUI.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Innalzamento dello standard qualitativo anche per l'aggiornamento professionale annuale, con la previsione di 30 ore di aggiornamento anche per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E del RUI.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La previsione sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità, più volte richiamato dalla Direttiva IDD, che richiede di tener conto della complessità dell'attività svolta e dei prodotti offerti; complessità che, nel caso specifico risulta limitata in considerazione della natura dell'intermediario a titolo accessorio iscritto nella sezione E, che peraltro opera sotto la responsabilità di altro intermediario.</i></li> </ul>
<p><i>c) prevedere una prova di idoneità per l'iscrizione degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nella sezione F del RUI.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Potenziale innalzamento dello standard qualitativo ai fini dell'accesso all'attività di distribuzione.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La previsione non darebbe corretta attuazione al sopra richiamato principio di proporzionalità, considerato che gli intermediari a titolo accessorio svolgono in via principale una diversa attività professionale e distribuiscono soltanto determinate tipologie di prodotti assicurativi;</i></li> <li>• <i>L'adozione di tale</i></li> </ul>

		<p><i>soluzione comporterebbe un aggravio di costi per gli intermediari interessati e per l'IVASS, soprattutto in termini di risorse necessarie per gli aspetti organizzativi connessi alla prova di idoneità, a fronte della mancanza di altrettanti benefici in termini di più elevata professionalità, tenuto conto che l'attività assicurativa è svolta a titolo accessorio.</i></p>
--	--	--

**Opzione prescelta:**

E' stata preferita l'opzione a), in quanto maggiormente aderente ai principi dettati dalla IDD e dalle norme del CAP, che richiamano più volte, in relazione ai requisiti professionali, la graduazione sulla base della complessità dell'attività svolta e i prodotti offerti. Sul piano sostanziale, inoltre, si ritiene che l'opzione prescelta eviti un impatto particolarmente oneroso per una categoria di soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio rispetto ad altra attività professionale principale.

2) FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DI IMPRESA E DEGLI ADDETTI DEL CALL CENTER

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<p><i>a) uniformare i requisiti di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti delle imprese e degli addetti dei call center delle imprese a quelli già previsti dall'articolo 111 del CAP per gli iscritti nelle sezioni C ed E del RUI.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Previsione di adeguati requisiti di professionalità per i dipendenti delle imprese, a maggiore tutela del consumatore con cui entra in contatto diretto, in applicazione della IDD, che estende il suo ambito di applicazione anche a tali operatori;</i></li> <li>• <i>uniformità con i requisiti professionali previsti per gli intermediari e i relativi call center (60 ore di formazione iniziale e 30 ore di aggiornamento annuale) per</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Costi più elevati di formazione e aggiornamento professionale derivanti da tale adeguamento; tuttavia, al fine di attenuare gli aspetti negativi, è stata prevista una gradualità applicativa per effetto delle norme transitorie secondo cui chi risulta operativo alla data del 23 febbraio 2019 non è tenuto alla formazione iniziale prevista dal nuovo regolamento. Ciò vale sia per i dipendenti delle</i></li> </ul>



	<p><i>gli addetti dei call center delle imprese, ad oggi tenuti, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 34/2010, a obblighi formativi per una durata pari alla metà di quelli previsti per gli intermediari.</i></p>	<p><i>imprese (che non effettuavano alcuna formazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 6/2014) che per gli addetti dei call center (per i quali pertanto in sede di prima applicazione rimane valida la formazione conseguita ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34/2010, con un monte ore pari alla metà delle nuove previsioni).</i></p>
<p><i>b) mantenere o prevedere un numero di ore ridotto di formazione e aggiornamento professionale, rispettivamente, per gli addetti dei call center delle imprese (come già previsto dall'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 34/2010) e per i dipendenti delle imprese.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>La previsione di un numero di ore ridotto di formazione e aggiornamento professionale per gli addetti del call center e i dipendenti delle imprese potrebbe generare un esiguo risparmio di costi, anche se va considerato che l'equiparazione di tali soggetti agli altri distributori deriva dalla IDD.</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>L'estensione dell'ambito di applicazione alle imprese e loro dipendenti operato dal legislatore europeo e nazionale non consente la previsione di un monte ore ridotto per gli addetti del call center e per i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nella distribuzione, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto agli intermediari, non giustificata dall'attività svolta, oltre a non conciliarsi con i principi ispiratori e gli standard qualitativi richiesti dalla IDD;</i></li><li>• <i>un numero di ore ridotto non consentirebbe di accedere adeguatamente ai percorsi formativi, particolarmente ampi previsti dall'Allegato I alla Direttiva, in relazione all'esigenza di protezione dei consumatori.</i></li></ul>

**Opzione prescelta:**

E' stata preferita l'opzione a), in quanto aderente sul piano formale e sostanziale al dettato della IDD e del novellato CAP, che estendono l'ambito di applicazione delle regole previste per gli intermediari alle imprese e ai loro dipendenti nell'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi. L'equiparazione dei requisiti professionali previsti per gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E ai dipendenti e addetti del *call center* delle imprese è sembrata la scelta più opportuna in quanto non sussiste alcuna giustificazione valida per una diversa opzione, non rilevandosi sostanziali differenze nell'attività svolta tra le diverse tipologie dei soggetti coinvolti nella distribuzione (vedi iscritti nella sezione C e addetti *call center* degli intermediari). Si ritiene, inoltre, che l'opzione alternativa non sia idonea a presidiare adeguatamente le esigenze di tutela del consumatore ispiratrici della normativa di riferimento.

3) RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPRESA E DELLE SOCIETA' ISCRITTE NELLA SEZIONE D DEL RUI

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<p>a) prevedere requisiti di professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria (e bancaria, per il responsabile delle società iscritte nella sezione D) accertati dall'organo amministrativo con evidenza delle valutazioni effettuate nella delibera di assegnazione dell'incarico di responsabile dell'attività di distribuzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allineamento ai principi della norma primaria (articoli 109, comma 1bis e 112, comma 5 bis del CAP) che, nell'individuare tali figure, non le annovera tra i soggetti cui si applica la disciplina della formazione/aggiornamento professionale prevista dagli articoli 110 e 111 del CAP;</li> <li>• innalzamento dei profili di professionalità per i soggetti apicali responsabili della distribuzione delle imprese e delle società iscritte nella sezione D del RUI, che organizzano e gestiscono l'attività di distribuzione, ma di norma non esercitano direttamente l'attività distributiva né entrano in contatto diretto con il cliente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggiori oneri per l'individuazione e la nomina di tali figure a carico dell'impresa e dell'intermediario iscritto nella sezione D del RUI; si ritiene tuttavia che a livello pratico i suddetti oneri possano essere ridotti dalla circostanza che, trattandosi di figure apicali, con molta probabilità all'interno della società saranno già presenti soggetti in possesso della competenza ed esperienza nel settore necessaria per ricoprire l'incarico di responsabile.</li> </ul>
<p>b) prevedere requisiti professionali (formazione iniziale e aggiornamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minori oneri per il reclutamento di tali figure e l'erogazione della formazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La previsione del possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 111 del</li> </ul>



<p><i>periodico), analoghi a quelli previsti dall'articolo 111 del CAP per gli iscritti nelle sezioni C ed E del RUI.</i></p>	<p><i>iniziale.</i></p>	<p><i>CAP determinerebbe un disallineamento con i principi della IDD e del CAP, considerate le peculiari funzioni e il ruolo di responsabilità del responsabile della distribuzione dell'impresa e dell'intermediario iscritto nella sezione D del RUI.</i></p>
---	-------------------------	---

**Opzione prescelta:**

E' stata preferita l'opzione a), in quanto più aderente alle caratteristiche funzionali dei soggetti apicali a cui fa riferimento il CAP nell'individuare il responsabile dell'impresa e della società iscritta nella sezione D del RUI. Si ritiene al riguardo che la previsione di una comprovata esperienza nell'ambito di ruoli già ricoperti nel settore assicurativo e finanziario (e bancario, per il responsabile delle società iscritte nella sezione D) sia comunque una garanzia per l'esercizio delle funzioni di responsabilità a cui sono destinati tali soggetti.

4) CONTROLLO DELLA DISTRIBUZIONE

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<p><i>a) integrare i controlli sulla rete, estendendo l'ambito di applicazione anche alla distribuzione diretta e prevedendo l'adozione per le imprese di politiche approvate dall'organo amministrativo e l'attuazione di procedure per l'individuazione di presidi interni più specifici rinviati per gli adempimenti di dettaglio a un successivo provvedimento IVASS.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benefici diretti per l'impresa, in termini di rafforzamento e innalzamento dei presidi di governo e controllo della rete distributiva (interna ed esterna), in applicazione dell'articolo 114-bis del CAP. L'innalzamento del livello dei controlli sulla distribuzione, in parte già previsti dal vigente articolo 40 del Regolamento Isvap n. 5/2006, è garantito dall'approvazione da parte dell'organo amministrativo delle politiche e procedure interne attinenti alla distribuzione, che rappresenta il core business dell'impresa;</i></li> <li>• <i>maggiore garanzia</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Maggiori oneri organizzativi per le imprese con riguardo alla rete distributiva interna e esterna. Al fine di attenuare gli impatti della nuova disposizione è stato previsto un regime transitorio in base al quale la norma entrerà in vigore a decorrere dall'esercizio 2019 (per l'esercizio 2018 il controllo delle reti distributive verrà effettuato ai sensi dell'articolo 40 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e il relativo rapporto verrà redatto e trasmesso secondo le disposizioni ivi</i></li> </ul>



	<p><i>dell'osservanza delle regole di comportamento nell'esercizio dell'attività distributiva a tutela della corretta assunzione dei rischi assicurativi e della tutela dei consumatori.</i></p>	<p><i>contenute).</i></p>
<p><i>b) mantenere l'impostazione di cui al vigente articolo 40 del Regolamento Isvap n. 5/2006.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>• Meno oneri organizzativi per le imprese.</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>• La soluzione favorirebbe l'esercizio dell'attività di distribuzione in assenza dei requisiti di governo societario e degli indirizzi strategici sulla distribuzione, dei controlli sul rispetto delle procedure e delle regole di comportamento dei distributori nonché sui requisiti professionali degli stessi. Tale soluzione, peraltro non in linea con li requisiti introdotti dall'articolo 114-bis del CAP, aumenterebbe i rischi assuntivi per le imprese e ridurrebbe il livello di protezione dei consumatori.</i></li></ul>

**Opzione prescelta:**

E' stata preferita l'opzione a), al fine di aderire - sia sul piano formale che sostanziale - al dettato normativo del CAP e ai principi della IDD, rafforzando il ruolo dell'impresa e dei suoi organi di governo nell'attività di controllo della distribuzione, attraverso la previsione di apposite politiche approvate dall'organo amministrativo e l'attuazione di procedure finalizzate all'individuazione di presìdi nonché di successive e periodiche verifiche di *compliance*.

5) RIPROPOSIZIONE DEL PERIODO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU BASE ANNUALE ANZICHE' BIENNALE

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<p>a) prevedere gli obblighi di aggiornamento professionale su base annuale (analogamente a quanto previsto dall'abrogato articolo 38 del Regolamento ISVAP n.5/2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risoluzione delle difficoltà segnalate dagli operatori in merito all'individuazione o decorrenza del biennio iniziale di aggiornamento previsto dal regolamento n. 6/2014, soprattutto nei casi di passaggio di sezione, di cambio di regime operativo (da addetto all'interno dei locali a iscritto al RUI e viceversa) o di collaborazione con diversi intermediari di riferimento, ciascuno dei quali richiede la decorrenza del biennio con riferimento al proprio incarico;</li> <li>• Si eviterebbe di concentrare la distribuzione della maggior parte delle ore di aggiornamento (45 su 60) nel secondo anno, riducendo i casi di inadempimento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione dell'arco temporale a disposizione per la gestione dell'onere di aggiornamento (dal biennio all'anno).</li> </ul>
<p>b) mantenere per l'aggiornamento professionale il riferimento al biennio, come da riforma introdotta dal Regolamento IVASS n. 6/2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento, previsti su base biennale anziché annuale, mantenendo intatto il monte-ore complessivo, ma con una più libera distribuzione nell'arco temporale del biennio (almeno 15 ore in un anno su 60 totali).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevate difficoltà segnalate dagli operatori ad individuare la decorrenza del biennio iniziale nei casi di passaggio di sezione, di cambio di regime operativo (da addetto all'interno dei locali a iscritto nella sezione E del RUI e viceversa) o in caso di collaborazione con diversi intermediari di riferimento;</li> <li>• concentrazione della maggior parte delle ore di</li> </ul>

		<i>aggiornamento (45) alla fine del biennio, con aumento del rischio di inadempimento.</i>
--	--	--

**Opzione prescelta:**

E' stata preferita l'opzione a), in quanto l'esperienza maturata sul modello dell'aggiornamento biennale (introdotto dal Regolamento IVASS n. 6/2014 in sostituzione di quello annuale) ha fatto rilevare più aspetti di criticità - segnalati all'IVASS dagli stessi operatori - che benefici. Il monte ore rimane comunque invariato nel suo ammontare complessivo (30 ore su base annuale a fronte di 60 ore su base biennale).

6) CALCOLO DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA PER GLI INTERMEDIARI TITOLARI DI PIU' ACCORDI DI DISTRIBUZIONE/LIBERA COLLABORAZIONE

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<i>a) calcolare l'importo del 4% dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente, previsto dall'articolo 117, comma 3 bis del CAP, sul totale dei premi incassati dall'intermediario, indipendentemente dai singoli incarichi di distribuzione.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Il criterio è maggiormente fedele al dato letterale della norma</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ciascuna impresa potrebbe escutere la fideiussione per la totalità e non nell'ambito dei sotto-limiti di competenza</i></li> </ul>
<i>b) calcolare il del 4% dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente, previsto dall'articolo 117, comma 3 bis del CAP, sull'ammontare dei premi incassati per ciascuna delle imprese di cui sono distribuiti i prodotti, dovendosi in tale ultimo caso garantire l'importo minimo di € 18.750 qualora, per una delle imprese, il 4% dei premi incassati non raggiunga detto importo minimo.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ciascuna impresa può escutere la fideiussione solo nell'ambito dei sotto-limiti di competenza;</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la scelta determinerebbe sul piano pratico effetti incoerenti e non proporzionati all'effettiva rischiosità parametrata sul portafoglio;</i></li> <li>• <i>se l'intermediario sottoscrive un accordo distributivo/di collaborazione nel corso dell'anno, dovrebbe integrare la fideiussione in essere almeno nei limiti della quota minima.</i></li> </ul>

**Opzione prescelta:**

E' stata preferita l'opzione a) in quanto, sul piano formale è maggiormente aderente al dato letterale, su quello sostanziale evita l'impatto particolarmente rischioso di realizzare in concreto effetti incoerenti e non proporzionati all'effettiva rischiosità parametrata sul portafoglio.

7) ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI DOPPIA ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A ED E DEL REGISTRO PREVISTA DALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<p>a) <i>Applicare senza eccezioni quanto previsto dall'art. 109, comma 2, del CAP, eliminando la possibilità di doppia iscrizione nelle sezioni A ed E del Registro a condizione che l'attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo r.c. auto.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nel Registro viene esposta una informazione più chiara per il consumatore, il quale, interrogando i dati in esso contenuti, può verificare immediatamente la categoria (agente o collaboratore) cui appartiene l'intermediario con cui è entrato in contatto;</i></li> <li>• <i>Efficientamento dei processi di gestione dei dati da pubblicare nel Registro;</i></li> <li>• <i>Risparmio di costi per l'intermediario, che non è più tenuto al pagamento del contributo di vigilanza sostenuto in virtù dell'iscrizione anche nella sezione A.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>L'intermediario perde la possibilità di avere evidenza pubblica della doppia iscrizione; tale circostanza non si tradurrebbe tuttavia in un effettivo svantaggio tenuto conto che il medesimo comunque mantiene il titolo originario di professionalità per poter in ogni momento richiedere il passaggio nelle sezioni A o B.</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>b) Mantenere la possibilità di contemporanea iscrizione nelle sezioni A ed E del Registro a condizione che in una delle due sezione l'operatività sia limitata al solo ramo r.c. auto (status quo).</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>L'intermediario iscritto contemporaneamente nella sezione A come inoperativo e nella sezione E mantiene evidenza pubblica del titolo di agente. Si evidenzia tuttavia che l'intermediario iscritto nella sezione E del RUI, munito della necessaria professionalità, ha il diritto di richiedere in ogni momento il passaggio nelle sezioni A o B, mantenendo il titolo originario di professionalità</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Permanenza dei costi attualmente sostenuti dall'intermediario che, in quanto iscritto nella sezione A come inoperativo, è tenuto al pagamento del contributo di vigilanza.</i></li> <li>• <i>Minore chiarezza per il contraente, che non è messo in condizioni di comprendere immediatamente a</i></li> </ul>

	<i>per la nuova iscrizione.</i>	<i>quale categoria appartiene l'intermediario con cui entra in contatto.</i>
--	---------------------------------	--

**Opzione prescelta:**

E' stata preferita l'opzione a) in quanto:

- a) nel caso di intermediario iscritto contemporaneamente nelle due sezioni (A ed E) e operativo in entrambe, con il limite per l'operatività in una delle due sezioni per il solo ramo r.c. auto, la finalità concorrenziale ispiratrice della norma regolamentare introduttiva della contemporanea iscrizione in entrambe le sezioni del RUI può essere ora raggiunta attraverso la possibilità per l'agente operativo di instaurare rapporti di reciproca collaborazione senza che ne sia più richiesta l'iscrizione nella sezione E (per effetto della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 221/2012);
- b) nel caso di intermediario iscritto nella sezione A come inoperativo e nella sezione E come operativo senza limitazioni, l'eccezione alla normativa primaria (art. 109, comma 2 del CAP) non sarebbe comunque giustificata dalla *ratio* ispiratrice della norma (legge Bersani) che a suo tempo ha introdotto la deroga, in quanto non amplia il ventaglio di offerta dei prodotti intermediati e pertanto non produce alcun effetto pro-concorrenziale.

In entrambi i casi la soluzione adottata è pienamente aderente all'art. 109, comma 2, del CAP, che vieta la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro.